

COMUNE DI CALVATONE

Provincia di Cremona



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL PARCO GIOCHI

Approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 24 settembre 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto del parco giochi comunale, in quanto luogo avente importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Uso strutture

1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 14.
3. L'utilizzo del campo bocce può essere utilizzato dai bambini al di sotto dei 12 anni se accompagnati da adulti.
4. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.
5. Il parco è aperto al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:
periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo dalle ore 9,00 alle ore 19,00
periodo tra il 1° aprile ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
6. Con provvedimento del sindaco gli orari possono essere modificati per esigenze contingenti.

Art. 3 - Divieti

1. E' vietato l'accesso nel parco giochi:
 - ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - alle biciclette o altri velocipedi;
 - ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco);
2. E' vietato altresì:
 - gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - campeggiare e/o pernottare;
 - salire con i piedi sulle panchine;
 - giocare a pallone;
 - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
 - soddisfare bisogni fisiologici;

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 - Manutenzione parchi gioco

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 5 - Sanzioni

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00.

Art. 6 - Vigilanza e osservanza del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia e la sicurezza del parco e dei giochi pubblici.
4. Ogni cittadino è impegnato a segnalare all'Amministrazione comunale ogni eventuale osservazione circa l'uso e l'efficienza degli impianti.

Art. 7 - Uso del parco in via eccezionale

1. La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.